

II. Rechtsprechung

a) Corte di Cassazione

1) 5 gennaio 1930 (II Diritto del Lavoro 1930 parte II, p. 356).

Kollektivarbeitsverträge der syndikalen Vereinigungen.

Ein von den anerkannten syndikalen Vereinigungen abgeschlossener Kollektivarbeitsvertrag ist ein Akt öffentlicher Gewalt, auch wenn er in die Form eines Vertrags gekleidet ist.

(Omissis). Osserva che col primo motivo si denuncia la violazione dell' art. 4 del R. Decreto 13 novembre 1924 sull' impiego privato, in quanto la Magistratura del lavoro avrebbe erroneamente ritenuto: a) che il contratto posto in essere fra la Società An. Cinè Stampa ed il sindacato vincolasse anche i singo li orchestrali mentre costoro erano rimasti del tutto estranei a quella convenzione:...

Nè l'una nè l'altra di codeste censure si appalesa fondata.

Giova premettere che, nel caso in esame, è ben lontano dal ricorrere la figura giuridica del contratto collettivo di lavoro. La legge del 3 aprile 1926, n. 563, che detta le norme per la disciplina di tale contratto, richiede, come presupposto fondamentale, che la stipulazione intervenga fra due associazioni sindacali legalmente riconosciute: da un canto, quella dei datori di lavoro, dall' altro, quella dei lavoratori, artisti o professionisti. In tal caso, la stipulazione riveste efficacia obbligatoria per tutti coloro i quali appartengano alla categoria cui essa ha riferimento, giacchè l'art. 5 della suindicata legge attribuisce al sindacato la rappresentanza di tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori di una determinata circoscrizione territoriale e «fa di esso un organo di pubblica funzione» (Relaz. al Senato). Il principio della obbligatorietà generale del contratto collettivo è una logica derivazione del carattere istituzionale riconosciuto alle predette associazioni nell' attuale ordinamento corporativo (dichiarazione III della Carta del lavoro). Poichè il sindacato è un ente autarchico, nelle cui vaste attribuzioni si fondono un potere *normativo* ed un potere *tributario*, il contratto collettivo di lavoro che emana dalla sua funzione disciplinatrice, pur rivestendo la forma estrinseca di una convenzione è, sostanzialmente, un atto di diritto pubblico; epperò le clausole di esso costituiscono una norma obbiettiva per tutti i rapporti individuali di lavoro, che vi si debbono conformare (articolo 54 del decreto 1° luglio 1926 relativo all' attuazione dell' anzidetta legge)...

2) 1° luglio 1930 (Giurisprudenza Italiana 1930, Parte Prima, Sez. I, p. 995).

Zuständigkeit des Consiglio di Stato — Angestellte der nationalen Konföderation der faschistischen Syndikate.

Da die nationale Konföderation der faschistischen Syndikate eine öffentliche Körperschaft ist, so gehören Streitigkeiten über das Rechts-

verhältnis zwischen dieser Körperschaft und ihren Angestellten zur ausschließlichen Zuständigkeit des Consiglio di Stato.

Fatto:

La signorina Ida Chiapparini, già addetta come impiegata all'archivio dell'ufficio provinciale di Bari della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, fu, per la seguita revocazione del riconoscimento di detta Confederazione, licenziata il 15 dicembre 1928, le furono liquidate lire 1727 per le quali essa rilasciava quietanza a saldo il 17 gennaio 1929; ma nell'istesso giorno avanzò richiesta di altre lire 3417 per lavoro straordinario.

Il regio commissario liquidatore comunicò un rifiuto con lettera 28 gennaio 1929.

La Chiapparino, con ricorso 9 aprile 1929 adì il tribunale di Bari, sezione lavoro, chiedendo la condanna al pagamento di lire 10 895,60, oltre il già riscosso.

Integrato il giudizio con la presenza del commissario liquidatore on. Beranghi, con sentenza del 12 luglio il tribunale dichiarò la propria incompetenza a decidere la controversia.

Se ne gravò la Chiapparino e la corte di Bari, sezione magistratura del lavoro, con sentenza 25 settembre 1929 respinse l'appello.

Avverso questa pronuncia propone ricorso per annullamento la Chiapparino. — *Omissis.*

La ricorrente sostiene che sussisteva, invece, la competenza della giurisdizione ordinaria perchè versavasi in tema di licenziamento non impugnato e d'indennità conseguenziale al predetto provvedimento non impugnato; trattavasi, insomma, di diritti patrimoniali riserbati esplicitamente alla competenza del magistrato ordinario.

La censura non ha fondamento.

Osservò la corte di Bari che la Confederazione convenuta è un ente pubblico, sicchè pubblico è il rapporto d'impiego con essa instaurato, per cui, in difetto di altre norme sostanziali, dovrebbero applicarsi quelle dettate dalla legge sull'impiego privato (art. 2 legge 13 novembre 1924), salve, quanto alla competenza, le norme di altre leggi (art. 18 *ivi*), fra cui quelle degli art. 29 e 30 legge sul consiglio di Stato, le quali ultime, col fare a lor volta salva la competenza di altri organi o collegi speciali, non possono riferirsi agli organi giurisdizionali delle controversie individuali del lavoro, dal momento che, per la legge 26 febbraio 1928, la competenza dei medesimi è esplicitamente limitata a controversie su rapporti d'impiego privato.

Fin qui le enunciative ed argomentazioni della corte di merito sono ineccepibili.

Stabilita, con la legge 30 dicembre 1923 sul consiglio di Stato, la competenza esclusiva di detto collegio a decidere, in tema di rapporti d'impiego pubblico, anche sulle questioni relative a diritti, non può incontrare favore la tesi della ricorrente che tale legge sia stata abrogata col regio decreto delegato posteriore, 26 febbraio 1928.

Non può essere accolta perchè il regio decreto predetto deferisce

al giudice ordinario, osservate le norme comuni di competenza e quelle particolari di procedura da esso dettate, le controversie individuali relative a rapporti d'impiego privato, quale che ne sia il valore, e ciò in relazione alla soppressione delle commissioni per l'impiego privato costituite col regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686.

Nessuna maggiore attribuzione di competenza, adunque, di quella che alla magistratura ordinaria già apparteneva in questa materia e di quella che apparteneva alle commissioni per l'impiego privato soppresse; epperò: a) la disposizione del decreto delegato del febbraio 1928 esplicitamente si riferisce ai soli rapporti d'impiego privato; b) avendo estesa su di essi, corrispondentemente alle commissioni soppresse, la competenza della magistratura ordinaria, senza nessuna maggiore attribuzione, questa non può esorbitare dai limiti di che al regio decreto-legge 2 dicembre 1923; c) posteriore a detto regio decreto-legge è (art. 8 e 16) il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (consiglio di Stato e G. P. A.), col quale venivano deferiti alla esclusiva giurisdizione del magistrato amministrativo i ricorsi relativi a rapporti d'impiego pubblico; d) posteriore a tutte tali disposizioni è quella del capoverso dell'art. 18 regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato, con cui si avverte che nulla è innovato circa la competenza stabilita da altre leggi sulle controversie d'impiego pubblico; e) infine, inapplicabile è la riserva finale della prima parte dell'art. 5 regio decreto 30 dicembre 1923, dal momento che l'art. 18 esclude testualmente la competenza della magistratura ordinaria sulle controversie d'impiego pubblico e dal momento che l'altra riserva riflette «le attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali» e non è nè dubitabile, nè si è mai dubitato che il pretore o il tribunale, cui furono devolute, nei rispettivi limiti di competenza, le controversie individuali appartengono alla giurisdizione ordinaria.

La ricorrente sostiene ancora che, ad ogni modo, la competenza a decidere sulla sua domanda era del magistrato ordinario perchè nella specie la legittimità del provvedimento amministrativo non era in discussione e la controversia era limitata a diritti patrimoniali conseguenziali.

Basta pensare che il compenso per le ore straordinarie non è conseguenziale al licenziamento, essendo dovuto agli impiegati pubblici nei limiti dei rispettivi regolamenti, anche indipendentemente da qualsiasi licenziamento, per convincersi che trattasi di una questione autonoma di rapporto d'impiego, spettante a sensi del n. 1, art. 29, testo unico 26 giugno 1924, alla esclusiva competenza del consiglio di Stato, anche se relativa a diritti (art. 30, parte 1^a).

Essendo stato tale compenso rifiutato dal commissario liquidatore con lettera 28 gennaio 1929, la quale ha il contenuto di atto amministrativo, di che altro si disputa se non della legittimità di tale rifiuto?

Consequenziale sarebbe stata la richiesta se in sede competente fosse stata dichiarata l'illegittimità del provvedimento di rifiuto; ma poichè è proprio su questo presupposto che la controversia si dibatte,

evidente è la incompetenza della giurisdizione ordinaria, dichiarata nella sentenza impugnata

Per questi motivi, rigetta, ecc.

3) 4 luglio 1930 (Giurisprudenza Italiana, Parte I, Sez. I, 31 ottobre 1930, p. 1047).

Rechtsstellung der Syndikate — Auflösung gesetzwidriger Vereine.

1. *Die syndikalischen Vereinigungen niederen und höheren Grades (Syndikate, Föderationen und Konföderationen) sind nicht nur juristische Personen, die Aufgaben von öffentlichem Interesse erfüllen, sondern auch Organe des Staates.*

2. *Die Übergabe des Vermögens eines aufgelösten politisch-wirtschaftlichen gesetzwidrigen Vereines (der regionalen Föderation der Kommunistischen Partei) an die rechtlich anerkannte, nationale Konföderation der faschistischen Syndikate ist in Anbetracht des gleichfalls syndikalischen Charakters und des entsprechenden wirtschaftlichen Zwecks der Konföderation berechtigt.*

Omissis.

Ritenuto che con petizione 7 dicembre 1921 il consiglio di amministrazione del giornale di Trieste *Il lavoratore* nelle persone dei signori Eliso Giuschitz e Mario Jurassa convenne avanti il tribunale commerciale e marittimo di quella città la Compagnia di assicurazioni, Riunione adriatica di sicurezza, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati dall'incendio scoppiato la notte dal 9 al 10 febbraio 1921 nello stabile ove avevano sede la tipografia e gli uffici del giornale, e ciò in virtù del contratto di assicurazione delle macchine tipografiche e del mobilio degli uffici stipulato con polizze 2 e 3 settembre e 5 ottobre 1920.

Alla domanda della parte attrice la Compagnia convenuta eccepì fra l'altro la decadenza dell'azione di indennizzo per omessa denuncia del danno nei tre giorni successivi a quello dell'incendio.

Il tribunale, con sentenza 23 dicembre 1922, accolta quest'eccezione, respinse la domanda. Ma la corte d'appello di Trieste con sentenza 19 gennaio 1924 ritenne l'azione tempestivamente proposta e rimandò la causa al tribunale per la completazione del procedimento e per il giudizio sulle altre eccezioni di rito e di merito.

Il ricorso prodotto dalla Riunione adriatica di sicurezza contro la decisione della corte d'appello fu dalla corte di cassazione rigettato con sentenza 24 giugno 1924. La causa rimase pendente senza ulteriore atteggio sino al 21 maggio 1928 in cui, riassunta e discussa dalla sola parte convenuta in assenza della parte attrice, il cui procuratore aveva rinunciato al mandato, fu decisa dal tribunale con sentenza 1° giugno successivo che pronunciò il rigetto della domanda per il motivo che il giornale *Il lavoratore* era stato organo di proprietà della federazione regionale del partito comunista, e cioè di un'associazione che avendo